Af 13 - 1
Caixa
XI
(A)

Compromisso da hirmandade do Santis.mo Sacramento da Igresia de Nossa S.ra do Loretto desta Cidade de L.xa da Nação Italiana

CHIESA ITALIANA DI N.S. DI LORETO
LISBONA

STATUTI 12 A

AZ 13-3
Caixa XI
(1)

1679 em 3 de 7.bro

Treslado do Compromisso da Irmandade do Santissimo Sacramento da Igreja de Nossa Senhora do Loretto desta Cidade de Lisboa, da Nação Italiana

CHIESA ITALIANA DI N.S. DI LORETO
LISBONA

Con il Nome de Iddio, e della Beata Vergine Maria nrā advocata,
Ad Perpetuam Rej Memoriam, si reformano Li Statuti del Compromes=
=so della Chiesa della Inuocatione di nrā Sig.ra di Loretto di questa città di
Lisbona della Natione Italiana, con quali si reggeua, e administraua il
Gouerno di detta Chiesa anticha, La quale per segreti d'Iddio L'anno 1651
a 29 di Marzo fu tutta dal fuoco abbrugiata, e distrutta, con tutte quelle
preciose richezze che nel discorso di più d'uno secolo d'anni fu gionta
dalle Liberali mani della detta Natione Italiana fra quali tutte Le
Pitture di molta stima, e alcune pezze del grande Titiano, che restaua=
=no colocate nel altare della Capella maggiore; Tutti Li ornamenti di
Brocato, Li argenti, Lampade, Candellieri, et altre molte Pezze,
finalm.te il Tetto fabricato de Grossi Traui del famoso Architetto Filippo
da Trezo, et tutte Le supellettili di detta Chiesa di grano, e L'archiuio delli
Paperi di molta importanza, che staua Custodito nella Cassa di orato=
=rio di detta Chiesa gli Bolle, e Priuileggi da Sommi Pontefici, concessi
con altre molte scritture antiche, e moderne, fra quali il Compromesso
di statuti di detta Chiesa, e solamenti fu saluato il Vaso con Le particole
consacrate del Santiss.mo Sacramento dal P. M.el de Souza Lopes che
in quel Tempo seruiua di Parocho di detta Chiesa, e da esso Leuato sotto
La sua Cotta al conuento de Padri della S.ma Trinità, e depositato
nella Capella delli confrati di detta Parrochia; è cosa molto da
obseruare che essendosi il fuoco appicciato alle Gradi di Legno del
Brazile, che seruiuano di guardia della fonte Battismale colocata
in quel tempo dall'altra parte dalla Porta Principale, La quale hora
si è trasportata, e di nouo fatta doue al presente si troua, e nel concauo
di essa uno picciolo Almario con sua porta serrata, e in esso certo ripar=
=timento di Tauola nel quale si custodiuano Li Santi olei in due
Ampole d'argento, e ognuna di esse poste in altro uaso di Legno del
Brazile sopra una salua d'esij piato fatto di Legno, che sono Le
istesse, che al presente seruono per questo effetto e il tutto poi Coperto
con uno velo di taffettà morello, e nel ripartim.to di d.o almario quantita
di stoppa, che haueua seruito in dare La santa Vntione alli amalati
Il fuoco andò in esso, l'abbrusciò La Porta de detto almario, e riparti=
=mento di Tauole (o caso raro) poi che restorno perseruati da esso Li Santi
oleij, vasi, e salua di Legno, et il vello di Taffettà, e stoppa senza aparire
a essi segno del fuoco quale vello fu dimandato al sacristano della
Chiesa, tutta disfatta nel spatio di due hore, che altra forma non haueua
che di uno Simiterio, La quale poi con L'aggiuto della Beatissima

Regine in breui anni è stata edifficata, a spese proprie di detta Natione, cresciuta di sitio, ed assai più magnifica della passata, nella qual si è dispenso sino al presente, più centenaia de milla crociati come dali Libri distintam.te si puol vedere, e si aprì detta chiesa Ali 7 de 7.bre del 1676 con trasportare il SS.mo dalla Eremida de N.ra Sig.ra do Allecrin, onde si era custodito, e con procissione solenissima l'Ecc.mo Mons.re Ill.mo Nuntio D. Marcello Durazzo Arciu.o di Calcedonia con potere di Legato a Latere fù compiacciuto de portare il SS.mo nella detta procissione, acompagnato da molte Religioni, e grande quantità di Clero, e girò a tutta la Parocchia con grande Edificatione de tutta questa Corte, e il giorno seguente fù la Natiuità di N.ra Sig.ra, fece Mons.re Ill.mo Nuntio Pontificale con asistenza di S. A. R. il Seren.mo Principe D. Pietro con tutta la sua Corte, durando la festiuità tre giorni, et al vltimo interuenne la Maestà della Regina, quali Maestà furono conuidati dal S.r Cesare Ghersi Proued.re in quel tempo de Come detto si riformarno detti Statuti del Compromesso con quali si hanno da gouernare li Officiali di essa annui pro tempore elletti quali in numero de tre cioè Proueditore, Maggiordomo, e Scriuano oppereranno tutto quello sarà necessario per il buon gouerno di essa, l'aministratione de quali durerà vno anno che cominciera, dal giorno seguente della Natiuità di N.ra Sig.ra li otto di sett.bre sino ad altro tale giorno del seguente anno de modo che detto giorno de 8. 7.bre sarà della administratione delli officiali vecchi, et il giorno seguente subintrera la administratione delli Elletti Noui officiali

~

1° Per far l'elettione de officiali della Mesa, e determinare le
cose opportune della Chiesa, vi sarà sempre numero certo de dodeci
Italiani votanti, li quali saranno chiamati d'ordine del Proved.re
e biglietto del Scrivano, oltre la persona di Monsignor Ill.mo Nontio
quale sarà dal Proveditore, e officiali convitato per le gionte, et haverà
il p.mo voto, li quali dodeci Italiani votanti si congregheranno in
la casa del dispaccio per q.to effetto deputata, e saranno obligati
andare ad essa, e vottare in segretto, o in voce, sopra li particolari che
saranno agiontati dal Proveditore, e se fusse cosa rilevante sarà
in arbitrio del Proveditore farli dare giuram.to dal scrivano de non
rivelare quello si trattarà nelle gionte. Li quali o se alcuni d'essi
lasserà d'andare ad essa gionte per tre volte a fila senza giusto
impedimento sarà provisto in suo luoco d'altro o d'altri Italiani
e sempre si procurerà sij fatta l'elettione di detti vottanti in
persone meritevoli, delli più vecchij, e del miglior consiglio che al tempo
vi saranno. Oltre delli dodeci vottanti saranno anco chiamati
quelli che per il passato hanno servito il carrico di Proveditore, però
questi non saranno obligati d'andare alle dette gionte, e lo faranno se
le sarà comodo ancorche per maggior decoro di dette gionte sarà accetta-
=to non tralassino di farlo li quali tutti voteranno, e faranno l'
elettione de novi officiali che sono, Proveditore, Maggiordomo, e
scrivano, e potranno essere nominati, et eletti per detti carrichi de
officiali qual si voglia altro Italiano, ancorche non sia del numero
de vottanti, però il Proveditore, sarà accertato sia del numero della
gionta, e delli più benemeriti, e li eletti novi officiali con più
voti saranno obligati ad accettare ogn'uno il carrico, conferitoli
e scusandosi alcuno d'essi satisfarà una pena pecuniaria ad arbitrio
del Proveditore vecchio, alli quali officiali novi li sarà datto dal
scrivano vecchio il giuramento di guardare, et osservare in tutto
e per tutto li detti statuti di che ne sarà fatto assento per detto
scrivano al piede di detta gionta, nel quale tutti si assigneranno
e succedendo che alcuni di detti votanti se ne vada fuori del Regno
ancorche sia sua intentione di ritornare, e non lo facendo dentro di un
anno si elleggerà altro in suo luoco poiche conviene che il numero
d'essi sempre siano prezenti per trovarsi alle gionte come di sopra
resta dichiarato

2.° L'Officio, e Carrico del Proveditore, per essere il più degno è l'havera La presidentia, e dette Cose, o le espressamente Non sono dichiarate del Carrico del Maggiordomo, e Scrivano, et a Carrico dell Proveditore sarà il procurare tutte le Discussioni, e Rendite della Chiesa che farà Notare dal Scrivano nel L.° della sua administratione tutti li danari intreranno In Sua mano, come tutte le spese, & Salario, d'altro che si faranno, per la Chiesa ed e diffendere Le Liti di essa, e sarà a suo Carrico di far convocare tutte le volte che le parrà La Gionta dando ord.e al Scrivano facci li Scritti per Chiamare li Votanti a detto Effetto e per essere Cosa molto necessaria e di Continuare con il buon Costume e oblizo de tempi passati, il detto Proveditore farà convoccare per il meno due volte l'anno La gionta, una di essa sara La Dom.ca delle Palme per la Comfirmatione o' despedita del P. Cura, e Tezorero d'altris, che possino de Spendere della nrà administratione, e l'altra sarà la più propinqua alla festa della Natività di N. S.ra per fare la Elettione de novi officiali, e se nel discorso dell'anno ci fusse, o cc.re altre cose Rilevanti, potrà fare convocare La gionta tutte le volte li parrà come di sopra Resta detto

3.° Il Carrico del Maggiordomo sarà di custodire La Ciera, per il Consumo della Chiesa, e darfuori quella sarà necessario per l'uso ordinario, e per le feste e havarà pensiero di ricomperarla, doppo con fare nota di quello consignerà il P. Tez.° per vedere se torna il conto quando la Rieve, e sarà anco a suo Carrico tutte le altre Cose de bisogni per fabrica, e d'assisterà, e agiutterà In tutto al Prov.re in quello li sarà da esso richiesto tocante alli decoro della Chieza

4.° Il Carrico del Scrivano sara tenere il Libro della administratione del suo anno, dell'entrata, e spese si faranno con tutta chiarezza, farà li biglietti, per chiamare La gionta tutte le volte li sarà ordinato farà le Carte de presentatione Le procure che saranno necessarie per le Liti le Lre che si scriveranno fuori, Coppiandole in uno Libro destinato per questo effetto, tutti quelli papeli saranno scritti da tutti tre officiali, e finalm.te agiutterà al Prov.re in tutto quello le sarà richiesto

5.° Oltre li detti tre officiali vi sarà Un' Italiano che servirà L'officio di Sindico quale si procurerà sij uno delli Votanti della Gionta che habbi sogni.ne di scrittura, e a suo Carrico starà Il Libro grande dell'Entrata della Chiesa come per le spese d'essa, e finita La administratione dell'anno delli officiali saranno obligati con La maggior brevità possibile consignarli il suo

Libro acciò possa esso Sindico notare, e bilanciare tutto nel d.° Libro grande
quale Riuederà, e dichiarà, Errori, se ui ne trouerà, con farne proc.re Ricorso
al Proveditore, et Officiali che seruiranno in quell'anno, e non essendo il
Sindico del numero de Votanti, non hauerà luoco in Legionte, al quale se li darà
giuram.to nella forma, e nell'istesso assento di quello si dà alli Offitiali che
Lui firmerà

6.° Per subsistentam.te delle spese della fabrica della Chiesa per ridurla alla dou=
=uta perfett.ne, e honore di Dio, et di N. S.ra et al Decoro di q.ta Real
Città di Lisbona, per Prouederla de Ornamenti, et apparati necessarij al Culto
Diuino per sustento delli Cappellani, Musici, et altri Ministri della Chiesa
e delle sp.e della Comp.a del SS.mo Sacram.to, e dell'altre opere pie, che si esercita=
=no Cotidianam.te ad honore di Dio, e beneficio del Pross.mo, fu stabilito
in giunta di 16. aprile del 1651 come appare dal libro delle Giunte a c. 2
che per edificare la noua Chiesa de detto tempo per l'auenire che in tutti li negotij
che le persone Italiane facessero tanto di Entrata, come di Vscita si
douesse pagare mezzo per cento in luoco del quarto per cento che antecedente
mente si pagaua, e che si douesse formare q.to Capitolo nel L.o delli Statuti
da osseruarsi sempre, o seruato, e douersi osseruare per l'auenire, si è fatto
questo Capitolo, e così vogliono essere obligati perpetuam.te, et al presente
si obligano e loro heredi, e successori a pagare sudetto alla Chiesa, e Com=
=fraternità de Italiani di N. S.ra di Loretto di q.ta Città di Lisbona, e per
essa al Proueditore che sarà di tempo in tempo, il d.° mezzo per cento
conforme si è osseruato sino al pres.te de tutte le mercantie di qualsi
voglia sorte, che per mare, e per terra saranno mandate, o per essi sar=
=anno portate, o in suo Nome a questo Regno di qual si voglia parte
o da essi saranno portate fuori di esso, per mare, o per terra da qualsi
voglia persona per ness.o, e vogliono essere obligati ogni volta, che li sarà
domandato dal Proueditore, di detta nostra Chiesa di dare con giuram.to reale
conto di tutto quello auanno del mezzo per cento che N. S.ra contato
sopra tutte le mercantie, che li saranno, venute, e che haueranno mand=
=ato per fuori, e pagarlo puntualmente al detto Proued.re et offitiali
esclusi da q.to obligo li Contratti che si faranno con Ministri Reggi de
S. A. R., de quali contratti li Contrattatori pagheranno quello li parrà
in suo Arbitrio, e diuotione, et l'istesso quelli che compraranno e uendono in q.to
Regno, e in q.to obligo non si intenderanno li donatiui, presenti, d'altre
cose che non si licenzeranno, ne si manderanno per mercantie, e caso che Dio
non voglia, che la Natione Italiana fusse per qualche accidente di tempo
priuata di rispetto di qual si voglia potere humano per qualsiuoglia occ.ne

o Successo della Chiesa, e che il sud.to mezzo per sentito fusse applicato ad altra con contraria volontà, e de nostri Successori, si dichiara p. d.o Capitolo per nullo e di nessuna forza, ne possi pregiudicare in nessuno modo La Nattione Italiana ne Obligarla in Generale, ne in particolare, a pagare cosa nessuna a persona alcuna del mondo, per che così è stato di nrã intent.ne volontaria

7.o In occ.ne di fare qual che spesa straordinaria come de comprare qualche pezza o altro per la Chiesa, oltre stabilito che detti Officiali non possino farlo senza consentim.to della Gionta, e solo potranno di spendere senza altro consentim.to in una sola cosa che non ascenda a più de reis Ventimilla e trovando che possa essere più rilevante, non lo faranno senza convocare La Gionta, e havere da essa il consentim.to, altrim.ti facendolo sarà d.a spesa per conto de detti Officiali

8.o Perche sij noto a tutte Le persone Italiane, et in particolare alli Officiali per schifare disordini Inconvenienti, non daranno ne stabeliranno mai Capellania con titolo di Patrimonio in persona alcuna de qualsivoglie qualità che sia, per che provedendosi con d.o titolo di Patrimonio non si può più Levare al provisto in essa, in sua Vita, e Consequem.te haver da tollerare La persona che sia, ancora che inhabile

9.o Non si potrà fare elettione, e admettere nessuno Capellano, o qualsivoglia altro al servi.o della Chiesa dal maggiore al minore, che have se qual si voglia picciola parte, di Christiano nuovo o altra lazza, per che dopo di ammesso trovandosi con il detto [illegible] subito sarà Levato dal Carrico che occupera, e provisto altro in suo Luogo netto di Sangue, e questo si osservarà inviolabilmente

X.o Non sarà Lecito al Proveditore, et Officiali, mover Liti nuovi senza prima havere stata informat.ne della Giustitia e raggion della Chiesa dall'avocato di essa e da altri, in tal caso detto Prov.re farà convocare la Gionta per determinare se conviene fare detta Lite, e quello che si risolverà si darà all'essecutione

11 Sij Noto a tutti dico che tutti Li Dimoranti Italiani in questa città sono Confratti di questa nrã Chiesa, per questo effetto in sarà un Libro nel quale si assenteranno tutti, dichiarando Il scrivano della Mesa il Nome e Cognome, e Patria, in che parte della città habita, acciò che, in occ.ne di morte de alcuno Italiano sijno chiamati per accompagnarlo alla sepoltura e altre occ.ne che si potessero offerire, Intervenire della Chiesa

12 Perche li Italiani e benefattori della Chiesa, così vivi come defonti habbino alcuna consolatione d'alcun suffragio, conformandosi con il stilo antico, si stabilisce che vi sarà uno Capellano, che celebri nella Chiesa sua messa cotidiana per l'anima de detti benefattori e sarà messo e leva=to annuatim dagli Officiali, e sarà stipendiato con la rendita della Chiesa

13 Havendo consideratione che alle molte nell'aggiuntam.to del L.o delli Officiali vecchi resta il scrivano debitore de partite e per levare lui di pagarle al scri=vano novo si risolve che vi sia una cassa di ferro serrata con tre chiavi dove si metta l'avanzo del L.o del scrivano vecchio, facendo lui nel d.o Libro il saldo di esso, dichiarando esservi posti nella detta cassa, e sarà in presenza delli tre officiali così vecchi come novi, quali tutti sei si sottoscriveranno come testimonij a piedi dell'assiento fatto dal scrivano nel suo L.o per potere il Sindico haver chiarezza per formare conto nel L.o grande di quello va intrando, e ponendo in mano in detta cassa, come dell'essito, e non si potrà ap=rire, nè levare dannari da essa, senza consentim.to della Gionta, le quali tre chiavi custodirà la sua ognuno delli detti tre Officiali, confor=mandosi con il costume antico de detta Cassa de ferro la quale nel tempo dell'incendio della Chiesa si teneva nella casa del Thesoro, e hora si potrà custodire nella casa dell'Archivio di q.ta n.ra Chiesa e come con la continuat.ne dell'opere al presente si fanno maggiori spese delle intra=te, il scrivano dichiarerà nel suo Libro e specificarà le persone che assistono per esso per imborsarle dalli Officij che anderanno intrando

14 Per essere cosa molto conveniente e necessaria per la esperienza si ne' tempi passati di fare capitolo delli presenti statuti che in occasione si haverse a provedere alcuna Capellania o di altro Padre di maggior quali=tà come di qual si voglia persona del servitio di q.ta Chiesa o sij la data della Giunta overo delli Officiali, mai si potrà votare ne elegere nessuno a tali carichi, che fusse raccomandato da persona poderosa, ne a qual si voglia altro che per lui parlasse, ma essendo per q.sto cosa ardua, che una persona habile non habbi chi per lui possa parlare, si lascia ciò nell'arbitrio, e buona dispositione del Proveditore, e Officiali della mesa della Gionta, conforme toccherà provedere

15. Perche la rendita della Chiesa non resti a beneplacito delli Officiali spen=derla a sua volontà nelle feste solenni che nel discorso dell'anno si fanno in questa n.ra Chiesa resta determinato che non potranno spendere de vantaggio cioè nella musica tanto cotidiana come straordinaria de reis trecentomille da dicimillareis più o meno, e nella cera e aparato della

Chiesa quello si è fatto in diversi anni passati doppo dell'apertura di detta Chiesa Ecclesiastica da trecento millarij, non essendosi speso in annattioni che sessanta quatro milla reis in circa, et tutto seguito con quella grandezza e magnificenza che è nottorio, e volendo spendersi di vantaggio o fare altre spese straor=
=dinarie doveranno havere il consentimento della Gionta, e per fede verità si sono firmati in Gionta de 3 settembre 1679 @